



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

UFFICIO II

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della regione

Ai Dirigenti:

I.Omnimprensivo S.Egidio\Ancarano teic83000p@istruzione.it

I.C. "S. Pertini" di Martinsicuro teic840009@istruzione.it

OGGETTO: O.M. n. 202 dell'8 marzo 2019 - Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2019/2020 - graduatoria regionale, distinta per diocesi, per l'eventuale individuazione dei docenti IRC soprannumerari.

Con decreto n. 445 del 27.3.2019 è stata pubblicata, all'Albo di questa Direzione Regionale, anche l'O.M. n. 202 dell'8.3.2018, recante disposizioni sulla mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2019/2020.

Al riguardo, come è certamente noto, si ribadisce che per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e alla pubblicazione di graduatorie di istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari, appartenendo i predetti ad un ruolo regionale articolato per diocesi. Ne consegue pertanto che tali graduatorie debbano essere compilate a livello regionale, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico che sarà determinato ai sensi della legge 186\2003.

Pertanto, si rammenta alle SS.LL. – qualora non abbiano già proceduto in tal senso – che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 10 comma 3, della predetta OM 202\2019 la scheda per la compilazione della graduatoria regionale, distinta per diocesi, per l'eventuale individuazione dei docenti IRC soprannumerari dovrà prevenire **esclusivamente a questa Direzione Generale, a mezzo email ad uno dei seguenti recapiti**

direzione-marche@istruzione.it oppure drma@postacert.istruzione.it

entro il 29.5.2019.

A tal fine potrà essere utilizzata la Scheda Valutazione Titoli che si allega alla presente comunicazione, compilata dall'interessato e **validata o rettificata dal Dirigente scolastico competente.**

Si precisa che tale adempimento non costituisce una opportunità per il docente bensì un preciso obbligo contrattuale e che la mancata produzione della predetta scheda\dichiarazione conseguirà la collocazione in graduatoria del docente sulla base del solo punteggio derivante dalla anzianità ruolo eventualmente nota.

Si fa presente che nella graduatoria non verrà attribuito alcun punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A Titolo A2 Allegato 2 Tabella A al CCNI 11.4.2017 citato e che non è valutabile l'anno scolastico in corso (art. 10, punto 4 della OM 208\2018)

La documentazione eventualmente prodotta dal docente interessato dovrà essere trattenuata agli atti della scuola ad eccezione della **certificazione medica e delle pertinenti dichiarazioni sostitutive che dovranno invece essere sempre unite alla scheda** allegata.

IL DIRIGENTE Andrea Ferri

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

NS\Anno-2019\Religione-Cattolica\Circolare-Soprannumero-19\20.doc

Dirigente: Andrea Ferri

Responsabile del procedimento: dr. Nicola Sabatino tel. 071/2295494 e-mail: nicola.sabatino@istruzione.it

**SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE
DELLA GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA PER L'EVENTUALE
INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI RELATIVAMENTE
ALL' A.S. 2019/2020**

La presente scheda è tratta dall'allegato 2 al CCNI del 6.3.2019

All'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Per il tramite del Dirigente dell' Istituto

Il/La sottoscritto/a nato/a a
(prov.....) il residente in
insegnante di Religione Cattolica nella scuola infanzia – primaria - secondaria 1° - secondaria 2°
in servizio nel corrente anno scolastico nella Diocesi di presso la Scuola ...
..... di
impresso/a in ruolo giuridicamente dal con effettiva assunzione in servizio dal
..... ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dall'art.
15 della legge 16.01.2003 n° 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge 183/2011, consapevole delle
responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,
dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria regionale su
base diocesana prevista dall'art.10, comma 3 e 4 dell'O.M. n° 202 del 8 marzo 2019,

DICHIARA

da compilare a cura dell'interessato	Anni	Punti	CONVALIDA del Dirigente Scolastico
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO (TITOLO A1 DELLA TABELLA A)			
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (Punti 6)			
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (Punti 6)			
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4) (Punti 3 per i primi 4 anni e punti 2 per ogni anno successivo al quarto)			
C) Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità (nota: dall'a.s. 2009/10) nella scuola di attuale servizio (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), entro il quinquennio punti 2 oltre il quinquennio punti 3 per ogni anno			
D) Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità (nota: dall'a.s. 2009/10) nella sede (comune) di attuale servizio (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B) B1) C) per ogni anno Punti 1 (nota: Il punteggio di cui alla lettera D) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto alla lettera C)			

(Nota: Il servizio prestato in qualità di incaricato in insegnamento diverso da quello di Religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Prima del 1/09/1990 il servizio prestato dagli insegnanti di religione cattolica è sempre valutabile in quanto fino a quella data non era richiesto alcun titolo di qualificazione. **A partire dal 1/09/1990 può essere valutato solo il servizio prestato nell'insegnamento della Religione Cattolica con il possesso del prescritto titolo di qualificazione.** Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.)

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (titolo A2 della tabella A):

Tipo di esigenza	Punti	CONVALIDA del Dirigente Scolastico
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) (Punti 4)		
C) per ogni figlio tra i sei e i diciotto anni di età (lett. c, tit.A2 tab.A e nota(8) (Punti 3)		
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicosi-pendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (tit.A2 tab.A e nota (9) (Punti 6)		
Per la fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dall'art. 13 del CCNI punto III n. 2 PRECEDENZA:	art.21 L. 104 art. 13 CCNI art.33, c.6 art.33, c.5 e 7	

III - TITOLI GENERALI (TITOLO A3 DELLA TABELLA A):

Tipo di titolo	Punti	CONVALIDA del Dirigente Scolastico
A) inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore (Punti 12)		
B) diplomi di specializzazione conseguita in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purchè i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11 e 11bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (12) lettera B) (Punti 5 per ogni diploma) (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici)		
C) diploma universitario (laurea di primo livello o breve o diploma istituto superiore di educazione fisica (ISEF) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lett. C), (Punti 3 per ogni diploma)		
D) corso di perfezionamento post-laurea e/o master di durata non inferiore ad un anno previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (13) lettera D) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) (Punti 1 per ogni corso)		
E) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguiti oltre il titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (E) (Punti 5 per ogni diploma)		
F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (F) (si valuta un solo titolo) (Punti 5)		
G) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici territoriali competenti , delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BD) e dell'Università (Punti 1)		
H) CLIL di corso di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del DM del 30.9.2011. NB) IL CERTIFICATO VIENE RILASCIATO SOLO A CHI è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4 comma 2); ha frequentato il corso metodologico; ha sostenuto la prova finale (lett. L) (Punti 1)		
I) CLIL per i docenti NON in possesso di certificazione di livello C1 ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB) in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale (lettera L) (Punti 0,5)		
TOTALE PUNTI		
N.B. I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), H) I) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10		

per la convalida del punteggio Il Dirigente Scolastico _____

